



**COMUNE DELLA SPEZIA
SUAP-Commercio**

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
172	09/12/2023

OGGETTO:	INTEGRAZIONE ORDINANZA N°170/2023 CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DIRETTA AL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOOL, NONCHÉ DELLA DISPERSIONE DI CONTENITORI IN VETRO E METALLO NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO.
-----------------	---

IL SINDACO

Richiamati

integralmente i contenuti dell'ordinanza in oggetto

Viste

Le richieste di chiarimenti ed osservazioni che sono pervenute da associazioni di categoria, cittadini e stakeholders in generale;

Considerato che

È comunque necessario disporre il divieto di detenzione e consumazione in luogo pubblico di alcolici e bevande in contenitori di vetro e metallici dalle ore 18, disposto al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, avuto riguardo al fatto che sovente, anche nel tardo pomeriggio, sono stati motivo di illeciti o reati quali liti talvolta anche violente, accessi diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d'ebbrezza, somministrazione di alcolici a minori anche con pregiudizi sanitari, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse;

Visti:

- l'art 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale consente al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione di "ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- l'art 54 comma 4 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. b, D.L 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.4.2017 n. 48, che dispone che i provvedimenti di cui al comma 4 concernenti la sicurezza urbana, sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità "anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

si integra l'ordinanza n°170/2023

PRECISANDO CHE

la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo, è vietata dalle ore 18:00 alle ore 07:00, qualora la stessa sia destinata palesemente ad una consumazione immediata nell'area individuata.

IL SINDACO

La Spezia, li 09/12/2023

Il Sindaco
Pierluigi Peracchini